



COMUNE DI TARANTO
Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita

N. 15 Reg. Ordinanze del 27.2.2020

Oggetto: rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche - Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività.

IL SINDACO

Premesso che:

- Già nel mese di agosto del c.a. si è appresa, a mezzo stampa, la denuncia avanzata da rappresentanze sindacali circa la sussistenza di criticità in ordine alle **emissioni in atmosfera relative al camino denominato E312**. Infatti, in quattro giornate di agosto - 5, 17, 18 e 19 - ci sono stati eventi emissivi al camino E312 del siderurgico;
- Pertanto, con comunicazione del 23.08.2019, il Civico Ente chiedeva ad ARPA Puglia ed ASL di Taranto, di fornire ogni utile elemento/valutazione di propria competenza al fine di consentire al Civico Ente di porre in essere le eventuali iniziative di pertinenza;
- In particolare, con nota del 04/09/2019, acquisita al prot. n. 115229 del 05/09/2019, l'ARPA Puglia - DAP di Taranto relazionava circa gli eventi in questione evidenziando **“l'importanza che i tempi di attuazione dei lavori di installazione dei filtri a manica al camino E312 dell'agglomerato dello stabilimento siderurgico, lavori autorizzati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 219 del 26/07/2019 vengano non solo rispettati, ma anticipati e completati nel più breve tempo possibile anche al fine del conseguimento del nuovo limite emissivo al camino E312 pari a 0.1 ng I-TE/Nmc di PCDD/Fs”**;
- Quindi, con nota del 09/09/2019, acquisita al prot. n. 117136 del 09/09/2019, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Taranto – SPESAL, rilevate le suddette criticità concordava **“sulla necessità di accelerare i tempi di attuazione dei lavori di installazione dei filtri a manica al Camino E312, di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 219 del 26/07/2019”**;
- Con PEC del 13/09/2019 della Direzione Ambiente del Civico Ente, indirizzata ad ARPA Puglia - DAP Taranto, si chiedeva **“A seguito dell'intercorsa corrispondenza sulla problematica in oggetto, e rispetto alle ulteriori attività di controllo e verifiche tecniche da voi condotte, richieste inoltre dal Dipartimento di Prevenzione - SPESAL di Taranto... di essere notiziati, con cortese urgenza, circa le risultanze delle stesse”**;
- ARPA Puglia – DAP Taranto con nota prot. n. 67080 del 23/09/2019 in riscontro alla comunicazione PEC del 13/09/2019 del C.E., forniva valutazioni in merito alle criticità

emerse in sede di verifica dell'impianto e, nello specifico, riportava le anomalie riscontrate come di seguito:

1. Superamento del valore limite di emissione oraria per il parametro al camino E312;
2. Definizione del minimo tecnico e assegnazione degli "stati impianto";
3. Conformità dello SME alla UNI EN 14181;
4. Procedura di calcolo dei flussi di massa di polveri al camino E312;
5. DM n. 219 del 26/07/2019 – Prescrizione n. 55-57;
6. Caratteristiche materie prime utilizzate nell'impianto AGL;
7. Efficienza del sistema di abbattimento;
8. Polveri elettrofiltro;

ribadiva, inoltre, la necessità di accelerare i tempi di attuazione dell'installazione dei filtri a manica al camino E312, già autorizzati con Decreto MAATM nr. 219 del 26/07/2019;

- Con nota prot. DVA 24530 del 27/09/2019, il MATTM, nel riscontrare la citata nota ARPA n. 67080 in qualità di Autorità Competente, chiedeva ad *"ISPRA di relazionare nel merito tecnico su quanto riportato nella nota medesima, eventualmente proponendo [omissis], nel proprio esclusivo ambito di competenza, possibili azioni da intraprendere"*;
- Con nota prot. n. 129382 del 3/10/2019, il Civico Ente rappresentava al MATTM *"che le attività e le richieste formulate dallo scrivente in merito siano state e sono tutt'ora caratterizzate da forte preoccupazione circa la sussistenza, tra le altre, di problematiche connesse all'attuale esercizio dell'installazione, con possibili riflessi di natura sanitaria cui si intende dare immediato riscontro"*;
- Ciò premesso si chiedeva *"alla competente Autorità, agli esiti di quanto richiesto ad ISPRA in ordine al merito tecnico della relazione ARPA in oggetto, di rappresentare allo scrivente con ogni urgenza, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui all'art. all'art. 29-decies comma 10, necessarie allo scrivente per l'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265"*;
- **ISPRA**, in particolare, con nota prot. 2019/58817 del 11/10/2019:
 1. rappresentava che gli accadimenti legati ai fenomeni emissivi di cui alle note in oggetto, sono noti all'Istituto, avendo lo stesso *"avuto modo di collaborare in seno al SNPA con ARPA Puglia per gli aspetti di tutela del territorio relativi ai malfunzionamenti che hanno causato gli eventi, in particolare per la individuazione delle cause - che sembrerebbero di natura gestionale - e delle aree di origine - che sembrerebbero relative il sistema di depolverazione primario del Camino E312"*;
 2. proponeva *"di avviare una propria analisi di sicurezza ambientale approfondita su tali accadimenti"*, con la finalità, tra le altre, di valutare il *"manifestarsi sempre maggiore di eventi precursori di possibili incidenti sugli impianti in esercizio di AIA nazionale"*;
 3. di sottoporre alla Competente Autorità la possibilità di *"richiedere ai Gestori versioni aggiornate e maggiormente approfondite degli allegati alla domanda di AIA di riferimento (ex allegati D.11 "Analisi di rischio" e D3.2 "Verifica di conformità), in considerazione del lungo tempo trascorso in esercizio da parte degli impianti e dei relativi e concomitanti fenomeni di invecchiamento e di gestione"*;
 4. evidenziava la non competenza sanitaria dell'Istituto;
- Con nota di sollecito prot. 140092 del 23/10/2019 il Civico Ente manifestava l'attualità e la persistenza delle problematiche di che trattasi, sollecitando l'Autorità Competente ad un riscontro alla nota prot. 129382 del 03/10/2019, a mezzo della quale si chiedeva *"di rappresentare allo scrivente con ogni urgenza, la sussistenza o la non sussistenza delle*

condizioni di cui all'art. 29-decies comma 10, ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265".

- Con nota DVA 27936 del 23/10/2019, Il MATTM nel riscontrare la nota del C.E. di cui al punto precedente, rappresentava che *"i valori orari rilevati non costituiscono superamenti del valore limite di emissione stabilito nell'autorizzazione integrata ambientale"*, e confermava *"la richiesta all'Istituto Superiore di relazionare nel merito tecnico su quanto riportato nella nota medesima e su quanto espressamente richiesto dal Sindaco di Taranto da ultimo con la nota n. 140092 del 23/10/2019, ciò anche conducendo appositi sopralluoghi, ed eventualmente proponendo allo scrivente, nel proprio esclusivo ambito di competenza, possibili eventuali azioni da intraprendere"*;
- Ad oggi non si ha evidenza degli esiti di tali richieste da parte del MATTM all'Istituto Superiore, con particolare riferimento alle indicazioni e prescrizioni precedenti;
- Le problematiche relative agli eventi emissivi attribuibili allo stabilimento siderurgico continuano a reiterarsi in maniera visibile, con estrema frequenza, come da ultimo segnalato all'Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, ossia la DVA del MATTM, dal Sindaco di Taranto con note prot. n. 28932 del 23.02.2020, prot. n. 29308 del 24.02.2020 e da ultimo con nota prot. n. 30850 del 26.02.2020, prive di riscontro;
- Tali emissioni, percepite in città e oggetto di numerose segnalazioni, hanno procurato un forte odore diffuso, in particolare nei quartieri Tamburi, Borgo-Città Vecchia;
- Con nota prot. n. 12369 del 24.02.2020, acquisita al prot. n. 29664 del 25.02.2020, ARPA Puglia, in relazione alle segnalazioni inerenti l'emissione di sostanze odorigene pervenute, riferiva circa la registrazione di valori di interesse da parte della rete regionale di monitoraggio della Qualità dell'Aria (RRQA), nonché della rete interna allo Stabilimento siderurgico (non facente parte della RRQA), relativamente ai parametri SO₂ (con picchi superiori agli 850 µg/m³ in data 21.02.2020 sistema DOAS di Meteo-Parchi) e H₂S (con valori superiori ai 7 µg/m³ in data 20.02.2020 presso la centralina Meteo-Parchi, nonché delle centraline di Qualità dell'Aria di Via Archimede-Tamburi e di Via Orsini-Tamburi);
- Le tempistiche sopra descritte, nonché le attuali e persistenti criticità di carattere emissivo, non escludono possibili conseguenze di natura sanitaria, producono sempre più insistentemente situazioni di estremo disagio sociale, oltre che diffusa preoccupazione ed esasperazione della popolazione che vede minacciata la propria salute, specie delle fasce più deboli;

Considerato che:

- Con nota prot. 9707 del 12/02/2019, è stato trasmesso da ARPA Puglia – AReSS Puglia – ASL TA il **Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario Stabilimento ILVA** di Taranto ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013, (dati riferiti al Dicembre 2018).
- La valutazione del quadro epidemiologico descritto attraverso le stime di mortalità, ospedalizzazione e incidenza dei tumori, indica **la permanenza di alcune criticità sanitarie** rispetto a quanto già noto sulla base di precedenti studi realizzati sia nell'area a rischio che nel comune di Taranto, in particolare le ospedalizzazioni di breve termine dovute a situazioni puntuali e contingenti;
- Con nota prot. n. 11408 del 08.04.2019, l'I.S.S., in relazione agli eccessi di rischio per la salute evidenziati negli studi disponibili, rappresentava *"..che gli eventuali benefici conseguenti ad interventi di risanamento ambientale possono avvenire nel tempo in modo*

differenziale” e precisava come per alcune patologie dell’infanzia “i benefici siano apprezzabili in tempi più brevi”;

- Con Decreto Direttoriale n. 188 del 27.05.2019, a seguito dell’istanza prot. n. 70759 del 21.05.2019 avanzata dal Sindaco del Comune di Taranto, il Direttore Generale della DVA del MATTM disponeva il riesame, ai sensi dell’art. 29-quater comma 7, del D.Lgs. 152/2006 dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, al fine di introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie, previo aggiornamento degli esiti del Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) stabilimento ILVA di Taranto ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013” – dicembre 2018, e del Rapporto di “Valutazione del Danno Sanitario ai sensi della L.R. 21/2012 per lo stabilimento siderurgico ex ILVA S.p.A. di Taranto – Scenari emissivi pre-AIA (anno 2010) e post-AIA (anno 2016)”, elaborati da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL TA, nei due attuali scenari emissivi di riferimento (differenti da quelli già oggetto di valutazione), ossia quello riferito alla produzione di 6 milioni tonnellate/anno di acciaio attualmente autorizzata e quello previsto al completamento degli interventi elencati nel DPCM del 29 settembre 2017. Le attività tecniche utili al procedimento sopra richiamato risultano essere ancora in corso di espletamento;
- Inoltre, si ritiene insoddisfacente sino ad oggi l’operato del gestore, anche alla luce di tutti gli eventi occorsi negli ultimi mesi e che non hanno trovato adeguato riscontro e soluzione;
- Nonostante le numerose richieste e gli inviti pubblici a voler dar seguito alla individuazione e soluzione dei diversi eventi occorsi, così come sopra richiamati, ad oggi il gestore non ha posto in essere tutto quanto nella propria facoltà, limitandosi ad affrontare le diverse problematiche occorse più nell’aspetto metodologico e formale che in termini sostanziali, non fornendo un attivo e concreto contributo nella ricerca e nella eliminazione delle criticità, ingenerando, in ciò, potenziali deficit impiantistici, le cui conseguenze concretizzerebbero un estremo e grave nocumento alla comunità tarantina, e denotando una non adeguata gestione degli impianti stessi, assolutamente inaccettabile;

Atteso che:

- Con D.Lgs. 4/2008, il Legislatore ha innovato il Codice dell’Ambiente inserendo l’art. 3-ter, prevedendo cioè che l’azione sia informata ai principi della **precauzione**, dell’azione preventiva e della correzione, nonché statuendo che, in generale, i principi previsti dalla Parte Prima del D.Lgs. 152/06, costituiscono **regole generali** della materia ambientale nell’adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e **nell’emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente**;
- il **principio di precauzione ambientale** sancito dall’art. 3-ter del codice dell’Ambiente, di derivazione comunitaria (articolo 7 del Regolamento n. 178/2002), il quale impone che **quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo alla esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi** (cfr. *Consiglio di Stato Sez. IV n. 826 del 8 febbraio 2018*);
- ai fini della sussistenza del potere di ordinanza sindacale contingibile ed urgente, è indifferente che esso sia correlato ad una situazione preesistente, nuovamente valutata per ponderarne l’attualità in termini di pericolo, ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, in quanto ciò che rileva è **soltanto la necessità e l’urgenza attuale di intervenire a difesa**

degli interessi pubblici da tutelare (v. T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, 1 agosto 2014, n. 681; C.d.S., sez. V, sentenza n. 5150 del 22.7.2019).

- ai fini del provvedimento ordinatorio contingibile ed urgente rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall'imputabilità se del caso perfino all'Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva, cioè, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, *«perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell'attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l'immediatezza dell'intervento urgente del Sindaco va rapportata all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell'ordinanza»* (cfr. T.A.R. per la Campania, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 678; Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7411; *id.*, 28 settembre 2009, n.5807);
- alla luce dei principi esposti, considerando la situazione di incertezza sugli aspetti tecnici e soprattutto sanitari legati alle vicende in epigrafe, stante la poca chiarezza delle informazioni che giungono allo scrivente, confermando la sussistenza di un rischio concreto ed attuale per la comunità tarantina;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;

Vista la nota prot. n. 30850 del 26.02.2020, resa ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. Leggi EE.LL. n. 267/2000;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 112/98;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza delle persone, sia di quelle che operano all'interno della fabbrica e dei relativi impianti, sia della popolazione in generale che respira l'aria e i fumi provenienti dagli stessi;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

Alla Società Arcelor Mittal Italia S.p.A. nonché all'ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria – Stabilimento di Taranto, ciascuna per quanto di competenza e di responsabilità, **di individuare gli impianti interessati dai fenomeni emissivi, come meglio in premessa esposto e specificato, eliminando gli eventuali elementi di criticità e le relative anomalie entro 30 (trenta) giorni** dal ricevimento della presente ordinanza.

Alle medesime Società, ciascuna per quanto di competenza e di responsabilità, in caso di mancata ottemperanza a innanzi ordinato,

ORDINA

Qualora **siano state individuate** le sezioni di impianto oggetto di anomalie e non siano state risolte le criticità riscontrate di cui in premessa:

- **Di avviare e portare a completamento le procedure di sospensione/fermata delle attività nei tempi tecnici strettamente necessari a garantirne la sicurezza, e comunque non oltre ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla presente, degli impianti come sopra individuati;**
- **Di procedere, laddove necessario per finalità legate a ragioni di sicurezza, alla sospensione/fermata delle attività inerenti gli impianti funzionalmente connessi agli impianti di cui sopra;**

Qualora **non siano state individuate** le sezioni di impianto oggetto di anomalie e quindi non siano state risolte le criticità di cui in premessa:

- **Avviare e portare a completamento, nei tempi tecnici strettamente necessari a garantirne la sicurezza, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal presente provvedimento, le procedure di fermata dei seguenti impianti: Altiforni, Cokerie, Agglomerazione, Acciaierie;**
- **Di procedere, laddove necessario per finalità legate a ragioni di sicurezza, alla sospensione/fermata delle attività inerenti gli impianti funzionalmente connessi agli impianti di cui sopra;**

Eventuali richieste di proroga dei termini innanzi stabiliti, potranno essere legate esclusivamente a ragioni di natura tecnico/impiantistica e di sicurezza nell'esecuzione delle procedure di fermata.

La presente ordinanza, per quanto d'interesse e di competenza, viene trasmessa a:

- Arcelor Mittal Italia S.p.A.
 - ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria – Stabilimento di Taranto
- nonché a:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Prefetto di Taranto
- Questore di Taranto
- ISPRA
- Regione Puglia
- Provincia di Taranto
- Comune di Statte
- ARPA Puglia
- ASL Taranto
- ARES Puglia

nonché trasmessa, per opportuna conoscenza, al Sig. Procuratore della Repubblica di Taranto.

L'Ente di controllo di cui al comma 3 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., vigilerà sulla corretta esecuzione della presente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.
Taranto, 27 febbraio 2020

IL SINDACO

Rinaldo Melucci


